



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Alle Direzioni Generali Territoriali:

dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it

dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it

dgt.nordovest@pec.mit.gov.it

dgt.norest@pec.mit.gov.it

Alla Regione Siciliana

Assessorato regionale infrastrutture e mobilità

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - PALERMO

dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione Valle d'Aosta

Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti

Dipartimento trasporti – Motorizzazione civile di Aosta

trasporti@pec.regione.vda.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Ufficio motorizzazione d Bolzano

kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Servizio Motorizzazione Civile Regionale - UDINE

certificatamotorizzazione.territorio@certregione.fvg.it

e,p.c

Al Capo Dipartimento per i Trasporti,

la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale

dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Alla Direzione Generale per la

Motorizzazione – Divisione 7

dg.mot@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Verifica della regolarità delle imprese di trasporto su strada di merci in conto terzi.

Come noto, le imprese che dispongono di veicoli o complessi di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate possono svolgere l'attività di trasporto merci su strada in conto terzi solo se autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore in quanto

Am

iscritte al Registro elettronico nazionale (REN), ai sensi del Regolamento (CE) n.1071/2009 e delle disposizioni e direttive nazionali emanate in attuazione del predetto regolamento.

Le imprese iscritte al REN che dispongono di tali veicoli sono preliminarmente iscritte anche all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (Albo).

Il regolamento citato dispone che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.

E' necessario pertanto ricondurre il più celermente possibile le risultanze del REN, con l'effettivo "status" o situazione reale delle imprese che risultano autorizzate all'esercizio della professione tramite iscrizione nel REN, quando la predetta condizione non corrisponda più alla situazione effettiva.

Come noto, è stato in particolare riscontrato il marcato fenomeno per il quale numerose imprese, formalmente autorizzate, in concreto non presentano più il requisito di iscrizione nella CCIAA, condizione generale imprescindibile per l'esercizio delle attività economiche; aspetto che è necessario fronteggiare.

Il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, con separate note inviate alle Direzioni generali territoriali ed alle ulteriori strutture competenti in indirizzo, recanti all'oggetto: "*art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. Verifica della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Cooperazione applicativa con Infocamere per la rilevazione delle imprese cancellate dal registro delle imprese. Provvedimenti di cancellazione.*", data la dimensione del fenomeno, ha avviato per questi casi particolari procedure informatiche celeri con il fine di pervenire a cancellare dal citato Albo quelle imprese che non vantassero più la condizione di base dell'iscrizione al Registro dell'imprese tenuto presso le CCIAA.

Poiché, come sopra detto, anche le risultanze del REN debbono essere aggiornate ed esatte, è necessario intervenire contestualmente anche sulla iscrizione al REN delle imprese in questione, di cui si sia constatata l'assenza della condizione generale in parola e risulta opportuno, per ragioni di economia dell'azione amministrativa, intervenire nel contempo anche sull'iscrizione al REN delle imprese menzionate.

Di conseguenza, tenuto anche conto delle motivazioni espresse nelle richiamate note del Comitato Centrale per l'Albo, la cancellazione dal Registro delle imprese presso le Camere di Commercio non può che incidere anche sul REN, dato il venir meno della soggettività/capacità, che non consente di esperire nei confronti delle imprese oggetto di cancellazione la normale procedura di sospensione o di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di cui all'articolo 13 del su citato regolamento (CE) n.1071/2009, come declinata con le linee guida emanate dalla scrivente Direzione generale con note prot. n 7822 del 15 aprile 2006 e n.22649 del 29 dicembre 2016.

Per cui, nei casi di cui è questione, secondo la procedura delineata nelle suddette note del Comitato Centrale dell'Albo, il provvedimento di cancellazione, adottato dall'Autorità competente, deve avere effetto, come in effetti avrà effetto, sia sull'iscrizione all'Albo, con relativa cancellazione, sia sull'autorizzazione all'esercizio della professione, vale a dire sull'iscrizione al REN, parimenti con relativa eliminazione.

Per quanto sopra esposto, si trasmettono, in allegato i modelli per l'avvio del procedimento in questione e per l'adozione del relativo provvedimento elaborati appositamente affinché vengano utilizzati per il corrente caso riferito alle imprese cancellate dal Registro delle imprese di cui all'elenco già fornito con le precedenti note inviate dal Comitato Centrale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Cinelli)

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
(Dott. Enrico Finocchi)